

DOMANDA

di iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di **scrutatore**
(art. 9, legge 30 Aprile 1999, n. 120)

Da presentare tra il 01 Ottobre e il 30 Novembre

Al Sig. Sindaco del Comune
c/o Ufficio Elettorale
Vico Marconi, 1
70010 ADELFA

(da inviare a mezzo mail a: giammichele.nitti@comune.adelfia.gov.it)

___ sottoscritt _____

residente in questo Comune,

CHIEDE

di essere inserit ___ nell'Albo di cui all'oggetto, per adempiere funzioni di **scrutatore** presso seggi elettorali del Comune, in occasione di consultazioni elettorali.

A tale scopo

DICHIARA

- di essere nat a _____ il _____

- di essere residente ad Adelfia, Via _____ n. _____; Tel. _____

Cell. _____

- di essere iscritt__ nelle liste elettorali di questo Comune;

- **di aver assolto gli obblighi scolastici(*)** e di essere in possesso del titolo di studio di

_____ ,

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative o di incompatibilità di cui agli artt. 38 del T.U. n. 361/1957 e 23 del T.U. n. 570/1960.

- di aver preso atto di quanto riportato sul retro del presente modulo

Data _____

(Tra il 01 Ottobre e il 30 Novembre)

(firma)

ALLEGO FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

(*) Vedi riferimento a tergo.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 9 legge 30/04/1999, n.120

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dagli art. seguenti. L'inclusione nell'Albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

2. Omissis

3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all' art. 1 della legge 08/03/1989 n. 95 e non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, e all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, li inserisce nell'albo escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatori, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva per i reati previsti dall'art. 96 del DPR 16/05/1960 n. 570 e dall'art. 104, secondo comma, del DPR 30/03/1957 n. 361.

Omissis

Art. 38 del T.U. n. 361/1957 - Art. 23 del T.U. n. 570/1960

Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- b) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- d) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Obbligatorietà delle funzioni di scrutatore e sanzioni per gli inadempienti.

L'Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del testo unico n. 570/1960). Coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutano l'incarico o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da Euro 309,87 ad Euro 516,45. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali (art. 108 del T.U. 30/03/1957 N. 361).

(*L'obbligo scolastico si ritiene assolto:

- **per i nati entro il 31/12/1951** con il conseguimento della licenza di 5° elementare, o se non si è conseguito a licenza elementare, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 14° anno di età
- **per i nati dal 01/01/52** con il conseguimento della licenza media o, se non si è conseguito la licenza media, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 15° anno di età.
- **per i nati dal 01/01/1994** l'obbligo d'istruzione si intende assolto dopo 10 anni di scuola.